



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E
REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE: OCCORRE VALUTARE
LA SOCCOMBENZA VIRTUALE**

Sentenza del 10/02/2025, dep. 25/03/2025, n. 1946/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.

Composizione

Pres. Fruscella, Est. Speranza

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
- Ricorso per cassazione del contribuente - Successivo annullamento dell'atto
impugnato in sede di autotutela - Cessazione della materia del contendere -
Estinzione del giudizio - Spese - Regolamento - Criterio
della soccombenza virtuale - Applicazione - Presupposti - Fattispecie.

Massima

Il giudice tributario che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza. (Fattispecie di annullamento, in autotutela, di avviso di accertamento IMU erroneamente emesso a carico del contribuente, in quanto non soggetto passivo dell'imposta poiché non proprietario dell'immobile, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha accolto l'appello avverso la compensazione delle spese di lite disposta in primo grado).

Rif. normativi

Cost. art. 3

Cost. art. 111

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. Art. 15

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. Art. 46



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif.

giurisprudenziali

Vedi:

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1230 del 19/01/2007 (Rv. 595991 - 01)
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24234 del 27/05/2016, dep. 29/11/2016
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020 (Rv. 657342 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01)

Anno pubb.

2025